

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3745 di mercoledì 23 marzo 2016

Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

Entrerà in vigore il 29 marzo 2016 il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.

Roma, 23 Mar ? La settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo **D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele"**.

Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che "modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele". Provvedimento che entrerà in vigore tra pochi giorni, il **29 marzo 2016**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA054] ?#>

Come indicato nella **relazione illustrativa** del decreto, il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele.

In ambito comunitario, a seguito dell'adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario ? continua la relazione illustrativa - allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE - tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore comunitario ha provveduto con l'emanazione di un'unica direttiva, la direttiva 2014/27/UE, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.

E il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 è il nuovo decreto di recepimento (come sempre in ritardo rispetto alla tempistica indicata nella 2014/27/UE...) della direttiva europea.

Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2016?

Vengono apportate **modifiche** ai seguenti testi normativi:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Ci soffermiamo in particolare sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle "modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81", si compone di un unico comma e prevede innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi" con "**miscele pericolose**" o "preparati chimici" con "**miscele chimiche**". Ma l'articolo contiene anche altre modifiche...

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» e' sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"

2) il numero 2) e' soppresso;

3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;"

d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;"

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";

e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";

2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";

f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";

g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008."

(...)

Ricordando che il decreto modifica anche ? lettera h) e i) ? l'**allegato XXV** (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di avvertimento "Sostanze nocive o irritanti") e l'**allegato XXVI** (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo questa breve presentazione del decreto sottolineando ? art.1, comma1, lettera g) - le modifiche nelle **definizioni di agente cancerogeno e mutageno** presenti nell'articolo 234 del D.Lgs. 81/2008.

Queste le nuove **definizioni**:

a) **agente cancerogeno**:

- 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) **agente mutageno**:

- 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 - Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Parlamento Europeo e Consiglio Dell'unione Europea - Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 - Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it